### NATANTI DA DIPORTO

Norme valide al 31-12-2005

#### Generalità

Numerose sono state, fino al 18 luglio 2005, le leggi, i decreti, le circolari , i regolamenti che regolavano la costruzione e l' uso delle barche da diporto; il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 ha meritoriamente riunito in un testo unico la materia.

Va peraltro notato che il Regolamento di attuazione di detto Decreto, che sarebbe dovuto essere approvato entro 90 giorni, non è ancora entrato in vigore e valgono quindi ancora, per il momento, tutte le leggi, decreti, circolari preesistenti al 18 luglio 2005, in particolare il Codice della navigazione approvato con regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942.

In queste note riassuntive e volutamente semplificative abbiamo tenuto conto dei seguenti testi, che sono qui allegati nella loro interezza, dei quali è indispensabile la consultazione per una più completa acquisizione di informazioni:

Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 Circolare RINA (Registro Navale) n. 1/2531/XXII (C5) del 27 agosto 1982

Ci sono inoltre state di fondamentale aiuto le conversazioni avute con il Sergente Np Bruno Fesullo della Capitaneria di Cecina e del Sig. Spallarossa del RINA di Livorno, che qui vogliamo ringraziare per le cortesie usateci e per la precisione delle informazioni forniteci.

Queste note prendono in considerazione esclusivamente le comuni piccole barche da spiaggia, non destinate a fini commerciali, definite dal D.L. 171 (art. 3,comma 1, paragrafo d)) come segue:

<u>natante da diporto</u>: unità ..... con scafo di lunghezza <u>pari o inferiore a dieci metri</u> ......

Questi natanti sono esclusi dall' obbligo di iscrizione nei registri delle Capitanerie di Porto, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

I natanti possono avere o non avere la marcatura CE

Se non hanno marcatura CE possono navigare:

fino a 12 miglia dalla costa: se omologati dal RINA per la navigazione senza alcun limite; in tal caso il certificato di omologazione dovrà essere tenuto a bordo.

fino a 1 miglio dalla costa: le jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con vela fino a 4 mg, acquascooter, moto d'acqua e simili

fino a 6 miglia dalla costa: gli altri.

Se hanno marcatura CE i natanti sono abilitati in categorie aventi per parametri la forza del vento e l' altezza delle onde: consultare l' allegato 2° del D.L. 171.

#### Documenti da tenere a bordo

### Navigazione da 0 a 6 miglia dalla costa:

a) se <u>non</u> c'è motore: nessun documento

b) se c' è un motore: - dichiarazione di potenza del motore (art. 28)

- assicurazione

#### Navigazione da 6 a 12 miglia dalla costa:

- Certificato di omologazione RINA

- Dichiarazione di potenza del motore (art. 28)

- Assicurazione

- Patente nautica nei casi previsti dall' art. 39 (leggerlo)

# Dotazioni di sicurezza obbligatorie (navigazione in mare e grandi laghi)

	Entro	Entro	Entro	Entro	Entro
	300 m	1 miglio	3 miglia	6 miglia	12 miglia
Apparecchi galleggianti per le persone a bordo	No	No	No	No	Si
Cinture di salvataggio (1 per persona a bordo)	Si	Si	Si	Si	Si
Salvagente anulare con cima	No	Uno	Uno	Uno	Uno
Boetta luminosa	No	No	No	Una	Una
Boetta fumogena	No	No	Una	Due	Due
Bussola (tabelle di deviazione non necessarie)	No	No	No	No	Si
Fuochi a mano a luce rossa	No	No	Due	Due	Due
Razzi a paracadute a luce rossa	No	No	No	Due	Due
Fanali regolamentari (vedere nota C)	No	No	Si*	Si*	Si*
Apparecchi di segnalazione sonora	No	No	Si	Si	Si
Apparato VHF	No	No	No	No	Si
Pompa o altro attrezzo di esaurimento	No	Si	Si	Si	Si
Estintori	No	Si	Si	Si	Si

\*Nota C) nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

Nella navigazione in fiumi, torrenti, canali e in genere specchi d' acqua ristretti è obbligatorio avere a bordo un salvagente anulare con cima e una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.

# Natanti costruiti da soggetto privato per proprio uso personale

La autocostruzione è consentita alla tassativa condizione che le unità autocostruite non siano oggetto di commercializzazione. L' unità da diporto è considerata utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratto di locazione e di noleggio
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

La nostra raccomandazione è di interpellare Capitaneria di Porto e RINA, prima di iniziare la costruzione, quando l' uso previsto sollevi dubbi; entrambi gli Enti hanno funzionari disponibili, cortesi, competenti, e non richiedono alcun compenso per questo servizio.

Per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa il decreto legislativo 18/07/05 n. 171 non prevede l' obbligatorietà di alcun documento concernente lo scafo e quindi la progettazione di una unità autocostruita è libera. Il RINA ha però norme, in particolare quelle legate alla sicurezza, che rispecchiano oltre al rigore tecnico molto buon senso.

Esse sono dettagliatamente esposte nella circolare 27/08/82 qui allegata, che non è però di facile consultazione da parte di un profano. Come sopra raccomandiamo quindi di interpellare il RINA prima di aver definito il progetto.

Per la navigazione <u>entro le 12 miglia è obbligatorio</u> anche per un natante autocostruito il <u>certificato di omologazione RINA</u> (che viene rilasciato per navigazione senza limite entro il Mediterraneo), per l' ottenimento del quale devono essere rispettate molte norme tecniche, leggibili in diversi capitoli della circolare 27/08/82.

Per una corretta lettura delle norme è indispensabile avere una buona conversazione con un tecnico RINA dal quale, come già abbiamo detto, ci si può aspettare cortesia, competenza e gratuità.

Per una prima stesura di massima del progetto diamo peraltro qui di seguito le norme principali:

- 1) Lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 5 m
- 2) Lunghezza al galleggiamento uguale o superiore ai 4,5 m
- 3) Bordo libero, con equipaggio seduto sul bordo, uguale o superiore a 0,45 m per tutta la lunghezza dello scafo.
- 4) Stazza uguale o superiore a 1 t (il calcolo della stazza deve essere fatto dal RINA; in prima approssimazione per eccesso è uguale a lunghezza per larghezza per altezza diviso 4)
- 5) Scafo pontato per un quarto o metà (dipende dalla natura del pozzetto) della lunghezza, oppure, se lo scafo non è pontato deve avere sistemazioni di galleggiamento permanenti atte a conferire stabilità in allagamento

Per i pluriscafi a due scafi (catamarani) valgono le stesse regole, tenendo però conto che la larghezza è quella complessiva e la stazza è la somma delle stazze dei due scafi

Per i pluriscafi a tre scafi (trimarani) valgono le dimensioni dello scafo maggiore.

Tenere inoltre presente che per la misurazione di lunghezza, larghezza, altezza ci sono specifiche disposizioni, delle quali occorre tenere conto in sede di progetto definitivo.

Tenere inoltre presente che alcune regole sono diverse per barche a vela oppure a motore: una barca è a vela se i metri quadrati della superficie velica sono più del doppio dei cavalli del motore.